

ANNESI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

NOME E COGNOME RICHIEDENTI/PROPRIETARI:			
ESTREMI INDIVIDUAZIONE CATASTALE:			FOGLIO:
DESTINAZIONE D'USO ATTUALE:			MAPPALE:
DATA DEL PRIMO TITOLO ABILITATIVO:			
TITOLI ABILITATIVI:			
PARAMETRI EDILIZI			
Annesso esistente	Volume urbanistico (SLP x H media)		NOTE
	Esistente	Di cui si chiede la riconversione da assoggettare a perequazione urbanistica	
Piano interrato			
piano terra			
primo piano			
sottotetto			
portico			
Totali			
Altre annotazioni			

Si è a conoscenza che il recupero, anche con cambio di destinazione d'uso, degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo (purché legittimi o legittimati), potrà avvenire a condizione che:

- siano rispettati gli indirizzi e i criteri indicati all'art. 46 del PATI;
- non siano compromesse le aree di pregio naturalistico da tutelare o le aree boscate e che, qualora gli annessi ricadano nelle aree della rete ecologica, siano rispettate le condizioni indicate dall'art. 41 delle NT del PATI;
- le opere di urbanizzazione esistenti siano adeguate alle nuove utilizzazioni o che, qualora mancanti o insufficienti, siano integrate e realizzate a carico degli interessati e senza oneri per il Comune;
- siano assoggettati a contributo perequativo ai sensi dell'art. 45 delle NT del PATI e nel rispetto dei Criteri perequativi stabiliti dal Consiglio Comunale con D.C.C n.43 del 12.12.2011, D.C.C. n.32 del 31.10.2012 e D.C.C. n.35 del 15.10.2018;

- nel caso di riconversione residenziale di edifici isolati, ovvero non adiacenti ad altri edifici residenziali, fatto salvo il caso di conseguimento di destinazione d'uso accessoria (ad es. garage), la volumetria oggetto di recupero deve avere una consistenza sufficiente alla realizzazione di un'idonea abitazione unifamiliare (comunque non inferiore a 250mc) anche attraverso accorpamento di volumi diversi espressamente indicati.
- Vincolo di non alienazione:
 - o il rilascio del permesso di costruire sia subordinato all'istituzione di un vincolo decennale decorrente dal rilascio dell'agibilità per la non variazione della destinazione d'uso assentita e per la non alienazione e la non locazione dell'edificio a società o enti di qualsiasi genere o a persone che non siano il coniuge, parenti o affini fino al IV° grado del titolare del permesso di costruire;
 - o per gravi e sopravvenuti motivi, sarà consentito il trasferimento di proprietà dell'edificio in deroga ai vincoli di cui al punto precedente previa autorizzazione del Comune con il versamento di una penalità corrispondente al 50% del contributo integrativo sulla volumetria ceduta nel rispetto delle modalità in vigore al momento della cessione.

Firma

Montorso Vic.no, _____

Si allega

- Estratto catastale;
- Documentazione fotografica;